

STATUTO della "Associazione Regionale Produttori Apistico del Piemonte"

O "ASPRMIELE PIEMONTE"

TITOLO I **COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 1) - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE 19 giugno 1978 n. 1360, della Legge 20 ottobre 1978 n. 674 e della Legge Regionale n. 27 del 22 aprile 1980 è costituita con sede in Torino la Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI del PIEMONTE" siglabile "ASPRMIELE PIEMONTE".

L'Associazione svolge la propria attività nell'area territoriale ed amministrativa della Regione Piemonte, nel settore del miele e altri prodotti dell'apicoltura che si producono nell'ambito territoriale della zona stessa, d'ordinario delegando quei compiti di impresa di cui alla lettera 1) dell'articolo 4 alle cooperative agricole di vario grado, ai termini del titolo 2 del Regolamento suddetto.

L'Associazione si articola in sezioni provinciali di cui all'allegato regolamento.

Art. 2) - L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2010 (trentuno dicembre duemiladieci) salvo proroga deliberata dall'assemblea, o anticipato scioglimento.

Art. 3) - L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria; in particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi della associazione, promuovendone anche la costituzione.

Art. 4) - L'Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo la tutela, la valorizzazione delle produzioni apistiche, la commercializzazione delle stesse in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L'Associazione si propone di ovviare, attraverso la organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni apistiche e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione:

a) determina, con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;

b) immette sul mercato il prodotto da commercializzare degli associati obbligatisi ai sensi delle lettere a), b) e e) dell'articolo 9 del presente statuto, nel quadro di quanto previsto al 1° e 2° trattino, lettera c) dell'articolo 6 del Reg. CEE n. 1360/78;

c) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti od associazioni private che perseguono scopi analoghi od affini a quelli dell'associazione.

Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione;

d) svolge compiti di intervento in esecuzione di normative comunitarie, nazionali e regionali;

e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

f) stipula con privati, enti ed organizzazioni, contatti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla produzione, conservazione, lavorazione, commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano la capacità;

- g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti apistico;
- h) promuove programmi di ricerca e di sperimentazione diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
- i) può collaborare con gli enti preposti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali all'opera di risanamento e valorizzazione dell'apicoltura;
- l) affida d'ordinario, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale e regionale, le funzioni operative di propria competenza a cooperative e consorzi di cooperative associati, o altri organismi associativi di produttori agricoli associati, o a singoli associati particolarmente attrezzati;
- m) riscuote unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei suoi associati e provvede alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;
- n) può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari direttamente finalizzate al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
- o) può costituirsi parte civile nelle controversie aventi per oggetto danni di qualsiasi natura alla produzione dei soci.

L'Associazione ha la disponibilità del prodotto e la esercita direttamente od indirettamente per il tramite di Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri organismi di produttori agricoli ad essa aderenti e che abbiano la disponibilità del prodotto.

TITOLO II **ASSOCIATI**

Art. 5) - Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti considerati produttori agricoli a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 674 del 20 ottobre 1978, così come indicato dall'articolo 5, paragrafo 1 del Reg. CEE n. 1360/78 i quali producono miele e prodotti dell'apicoltura per il mercato entro la zona definita, nonché le Cooperative, loro Consorzi ed altri organismi associativi costituiti esclusivamente da produttori agricoli, per la produzione, la conservazione, la trasformazione e la lavorazione dei prodotti nella zona stessa, per la relativa commercializzazione e per l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione della produzione.

E' altresì ammessa la partecipazione di produttori agricoli, Cooperative, loro Consorzi ed altri Organismi associativi di zone limitrofe, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, punto 3 della Legge Regionale n. 27/80.

Non possono essere ammessi all'Associazione:

- a) i soggetti considerati produttori a norma del comma 1 del presente articolo, che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione;
- b) i produttori singoli che facciano parte di Cooperative ed altri Organismi associativi che aderiscono direttamente o tramite consorzi all'Associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

Art. 6) - L'aspirante associato deve indirizzare domanda alla Associazione contenente le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale, ed eventualmente partita IVA;
- b) ubicazione dell'azienda;
- e) numero degli alveari in atto;
- d) le quantità e le qualità prodotte e commercializzate nello ultimo triennio;
- e) la dichiarazione di assunzione degli obblighi derivanti dal rispetto delle condizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 6 del Reg. CEE n. 1360/78.

Se la domanda è proposta da Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri Organismi Associativi di cui al primo comma dello articolo 5 che in virtù delle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, questa deve altresì contenere:

- 1) la ragione sociale - o la denominazione - e la sede;
- 2) la qualifica della persona che sottoscrive;
- 3) la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

- 4) elenco dei soci produttori di miele, corredato per ciascuno di essi – delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), d), e, in via globale di quelle di cui alle lettere b) e c);
- 5) delibera dell'organo competente che impone ai soci il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 del Reg. CEE 1360/78;
- 6) la specificazione che i rapporti economici tra l'organismo associativo aderente all'Associazione ed i propri singoli associati permangono regolati dal rispettivo statuto.

Con la domanda, l'aspirante deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali nonché di assumere gli obblighi previsti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Art. 7) - Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto all'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di annotazione sul registro.

L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

Art. 8) - Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 9) - Con l'iscrizione, l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di riconoscimento dell'Associazione, salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all'articolo 5 o che entri a far parte di Cooperativa, Consorzio di Cooperative o Organismo associativo di cui all'articolo 5, aderente all'Associazione.

L'associato, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli ed al primo comma del presente articolo, assume altresì nei confronti della Associazione i seguenti obblighi:

- a) di osservare, in materia di produzione ed immissione sul mercato, le norme adottate dall'Associazione di cui al punto a) dell'articolo 4 del presente statuto;
- b) di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, conformemente al primo trattino, lettera e), dell'articolo 6 del Regolamento CEE n. 1360/78;
- c) ovvero di far effettuare dall'Associazione l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione conformemente al secondo trattino, lettera e), dell'articolo 6 del Regolamento CEE 1360/78.

L'Associazione può tuttavia autorizzare l'associato ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al punto b) del presente articolo;

d) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli obblighi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo non si applicano alla parte della produzione per la quale l'associato aveva concluso contratti di vendite ovvero concesso opzioni

prima della sua adesione all'Associazione, a condizione che quest'ultima sia stata informata prima dell'adesione della portata e della durata degli obblighi contratti.

Art. 10) - L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente determinati dall'Assemblea.

Art. 11) - Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

Art. 12) - Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati alla Associazione, i seguenti provvedimenti:

a) sanzione pecuniaria;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici della appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;

e) espulsione.

I regolamenti di cui all'articolo 4 lettera a) determinano le specifiche ipotesi di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria, differenziata, per i produttori singoli e per le Cooperative, Consorzi di Cooperative e per gli Organismi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri previsto all'articolo 28.

La determinazione della misura del danno arrecato all'Associazione dall'inadempienza dell'Associato, causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 13) - E' escluso l'associato:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione;

b) che reca danno morale o materiale all'Associazione;

e) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;

d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;

e) che non svolga più una attività economica tale da giustificare la sua appartenenza all'Associazione e comunque non conforme sotto il profilo soggettivo od oggettivo a quanto stabilito nell'articolo 5.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Direttivo, è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 28 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione.

Art. 14) - Il recesso è consentito all'associato dopo il terzo anno dalla data di riconoscimento dell'Associazione, a condizione che ne faccia domanda dodici mesi prima della data dalla quale si chiede il recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associati ve o loro Consorzi aderenti all'Associazione.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione antecedentemente alla data di recesso.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 15) - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente;

- il Collegio sindacale;

- il Collegio dei Probiviri.

Art. 16) - L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità oppure ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci aventi diritto a voto non inferiore al 20% (venti per cento) del totale degli associati.

Art. 17) - Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli associati in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun produttore associato, sia questo socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di Cooperative od altro Organismo associativo, spetta un voto.

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 18 e 19 (Assemblee parziali) il ricorso alla delega è consentito esclusivamente a favore di un componente il nucleo familiare del produttore associato.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 18 e 19 le Assemblee di cui al primo comma saranno costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali che devono intervenire personalmente,

Art. 18) - Quando il numero dei produttori associati, siano essi produttori singoli o membri di società Cooperativa ed altro Organismo associativo, sia superiore a trecento l'assemblea generale di cui all'articolo precedente è costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, possibilmente nelle località ove risiedono non meno di cinquanta associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le Assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale, un delegato ogni numero venti voti degli associati intervenuti di persona o per delega.

Se il numero dei voti non è esatto multiplo di venti ed il resto supera i dieci viene eletto un delegato anche per questo.

Le società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi associativi che partecipano all'associazione eleggono, con propria assemblea, i delegati nella proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere associati e non possono assumere delega di altro associato.

Art. 19) - Le assemblee generali, sono convocate dal Presidente mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche (se istituiti) e comunicato lettera semplice, ai singoli associati.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale.

La convocazione di queste è fatta con lo stesso sistema del comma precedente, limitatamente al territorio interessato all'assemblea parziale.

L'avviso di convocazione deve essere emanato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Tanto per le assemblee generali quanto per le parziali, l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 20) - Le assemblee generali e parziali sono valide in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza (la metà più uno) degli associati aventi diritto al voto.

In caso di assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirle.

In seconda convocazione l'assemblea è valida quando sia rappresentato almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, salvo i casi previsti dall'articolo 2 numero 4 della Legge 674/78 (delibere relative a regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, a programmi di promozione e di commercializzazione, alla stipula di convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato di prodotti) per cui è necessario sia rappresentato almeno un quinto degli associati.

Le delibere destinate ad avere efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati, in casi di grave necessita, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 674/78 e modifiche allo statuto, richiedono sempre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente (se unico, altrimenti da uno dei due).

Art. 21) - E' di competenza dell'assemblea:

- a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;
- c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a), e), f), dell'articolo 4;
- e) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- f) deliberare le modificazioni della zona di produzione di cui all'articolo 1;
- g) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell'Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione.

Art. 22) - Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di nove e da non più di trentacinque membri scelti tra gli associati.

Qualora nell'assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da almeno il 20% (venti per cento) degli associati, i seggi del Consiglio Direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante terzo ai candidati delle liste di minoranza.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i Presidenti dei Comitati di sezione delle sezioni provinciali di cui all'allegato regolamento.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni esperti e persone designate dai rappresentanti locali delle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici territoriali interessati alla produzione.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo tecnici, anche se non soci.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e uno o più Vice presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rileggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominando il candidato od i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di dieci giorni prima delle adunanze; nei casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno non festivo prima della riunione.

Art. 23) - E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'assemblea degli associati;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- c) deliberare la convocazione delle assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- d) deliberare sulle domande di ammissione;

- e) affidare gli incarichi direttivi;
- f) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) deliberare sulle materie di cui alle lettere g), h), i), m),n), o) del precedente articolo 4);
- h) deliberare l'affidamento dell'esercizio di funzioni operative di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 4) lettera 1);
- i) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'articolo 21) lettera e);
- l) deliberare l'eventuale istituzione di sedi secondarie e gli spostamenti del recapito entro i limiti territoriali del comune della sede legale.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati o attribuiti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, per singoli atti o categorie di atti, al Comitato Esecutivo.

Per affiancare ed assistere la Presidenza nello studio e nelle trattazioni di argomenti di notevole importanza, il Consiglio Direttivo può sostituire Commissioni speciali: queste avranno carattere consultivo e di esse il Consiglio Direttivo potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio stesse e non soci, in ragione della loro particolare preparazione e competenza.

Art. 24) - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

L'incaricato amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 25) - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dallo dai Vice Presidenti e da due membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

E' di competenza del Comitato Esecutivo:

- a) porre in atto le iniziative e quanto altro necessario per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle materie di cui ai punti g), i), l), m) di cui al precedente articolo 4);
- b) nominare, promuovere, licenziare il personale, ad eccezione dell'affidamento degli incarichi direttivi di competenza del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sugli atti o categorie per i quali gli sia stata conferita delega dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle adunanze e l'adozione delle delibere del Comitato si applicano le disposizioni del precedente articolo 24).

Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 26) - Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione, con l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio.

I Vice Presidenti hanno disgiuntamente funzione vicaria quando il Presidente sia assente o impedito.

Al Presidente ed eventualmente ai Vice Presidenti può competere un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 27) - Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri

effettivi e due supplenti, eletti con la stessa procedura prescritta dal 2[^] comma dell'articolo 22, anche tra non soci dall'assemblea, la quale nomina pure - tra gli eletti - il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se questa deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione e custodia;
- e) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori .

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalle norme di legge sulle società di capitali.

Art. 28) - Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri scelti tra non associati, i quali nominano nel loro ambito il Presidente. L'elezione dei Proviviri avviene con la stessa procedura prescritta dal II comma dell'articolo 22.

I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTI

Art. 29) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengano in proprietà dell'associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

Art. 30) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'assemblea;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- d) dagli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, regionali, nazionali ed esteri.

Art. 31) - L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

TITOLO V

GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 32) - Le controversie fra gli associati e tra questi e la Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, purché concernenti diritti disponibili, sono deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri di cui all'articolo 28). Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Proviviri, quando non diversamente fissato, è di trenta la data di conoscenza del provvedimento che forma il gravame.

Il Collegio per le materie compromissibili decide secondo rito a norma degli articoli 816 e seguenti C.P.C.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33) Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione dura un solo anno ed è composto da undici membri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni alla legge n. 674 del 20 ottobre 1978 ed alla legge n. 27/80 attuative del Reg. CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978.

ASSOCIAZIONE “ASPROMIELE PIEMONTE”

(Insero dello Statuto)

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI PROVINCIALI

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle sezioni provinciali dell'Associazione “ASPROMIELE PIEMONTE”, costituite ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto dell'Associazione.

Fanno parte di ogni sezione provinciale gli associati dell'“ASPROMIELE PIEMONTE”, singoli e cooperative, la cui azienda o sede legale ricade nella provincia della sezione medesima.

Per i produttori della provincia l'appartenenza alla sezione si determina automaticamente all'atto della loro ammissione a socio.

Art. 2 - La sezione è un'articolazione territoriale organizzativa dell'Associazione, priva di compiti di rappresentanza esterna.

Art. 3 - La sezione ha come scopi:

- a) collaborare nell'attuazione a livello provinciale di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dell'Associazione;
- b) informare il Consiglio Direttivo su quanto di tecnico, commerciale, organizzativo si sta attuando nella provincia, onde migliorare le forme di intervento dell'Associazione;
- c) curare la divulgazione di notizie, dati tecnici e risultati di sperimentazioni;
- d) attuare indagini a livello provinciale sulle strutture di lavorazione, stoccaggio e sui canali di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
- e) proporre al Consiglio Direttivo particolari forme di intervento interessanti la propria provincia;
- f) promuovere accordi e collaborazioni con le Organizzazioni professionali e il Movimento cooperativo, con cooperative, Consorzi Agrari e altri enti operanti nell'ambito provinciale, per l'attuazione di programmi di lavorazione, stoccaggio, commercializzazione e altre iniziative assunte dal Consiglio Direttivo;
- g) realizzare quanto altro sarà voluto dal Consiglio Direttivo relativamente al proprio ambito provinciale.

Art. 4 - In occasione dell'Assemblea/e di cui agli artt. 17, 18 e 19 dello Statuto, gli associati della sezione provvederanno a nominare nel loro ambito tre rappresentanti che costituiranno il Comitato di sezione.

Il Comitato resta in carica per un triennio e decade alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Fanno parte di diritto del Comitato i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione la cui azienda ricade nella zona.

Art. 5 - Il Comitato di cui al precedente articolo nomina al proprio interno il suo Presidente che farà parte di diritto, con voto consultivo, del Consiglio Direttivo.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantacinque, il giorno sedici del mese di ottobre In Torino, in un locale della "Federazione Regionale Coltivatori Diretti", alla Via XX Settembre N. 12, piano quarto.

Innanzi a me dottor ALFREDO RESTIVO, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni, in quanto gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, col mio consenso e di comune accordo, espressamente vi hanno rinunciato,

SONO PRESENTI I SIGNORI :

- MIGNONE Francesco, nato a Castelletto d'Erro il quattordici giugno millenovecentoventidue, ivi residente, Via Roma n. 2, apicoltore, Codice Fiscale N. MGN FNC 22H14 C156X;
- BUSSALINO Angelo, nato a Borghetto Borbera il primo agosto millenovecentoventuno, ivi residente, Via Provinciale n. 81, pensionato Codice Fiscale N. BSS NGL 21M01A998M;
- BIDER Sandra, nata a Cossato (VC) il ventisei aprile millenovecentotrentasette, residente in Alessandria, Corso Lamarmora n. 21, casalinga Codice Fiscale N. BDR SDR37D66D094N
- CARPINTERI Massimo, nato a Torino il primo gennaio millenovecentocinquantuno, residente in San Paolo Solbrito, Via Tagliaverde n. 10, coltivatore diretto Codice Fiscale N. CRP MSM 51A01 L219K;
- GIACHINO Beverino, nato a Cocconato il due maggio millenovecentoventiquattro, ivi residente, Frazione Vastapaglia n. 6, coltivatore diretto Codice Fiscale N. GCH SRN 24E02 C807E;
- NEBIOLO dottor Demetrio, nato ad Asti il ventisei marzo millenovecentoventotto, residente in Torino, Via Breglio n. 34, apicoltore Codice Fiscale N. NBL DTR 28C26 A479B;
- GIRARD Ersilio, nato a Rubiana il ventotto giugno millenovecentotrentanove, ivi residente, Via Col del Lys n. 2, coltivatore diretto, Codice Fiscale N. GRR RSL 39H28 H627T;
- GILARDI Carlo, nato a Torino il sedici gennaio millenovecentocinquantacinque, residente in San Mauro Torinese, Via Croce n. 75, coltivatore diretto Codice Fiscale N. GLR CRL 55A16 L219I;
- LOCCA Carlo, nato a Guardabosone il diciannove settembre millenovecentotrentotto, ivi residente, Via Garibaldi n. 2, coltivatore diretto Codice Fiscale N. LCC CRL 38P19 E237X;
- TAZZOLIO Franco, nato a Serravalle Sesia il ventisette gennaio millenovecentoventidue, ivi residente Frazione Vintebbio, Via San Giuseppe N. 22, pensionato Codice Fiscale N. TZZ FNC 22A27 I663V
- PILETTA MASSARO Ettore, nato a Coggiola il trenta dicembre millenovecentotrentatre, ivi residente, Frazione Piletta, apicoltore, Codice Fiscale N. PLT TTR 33T30 C819T;
- QUARONE Pietro, nato a Bra il trentuno ottobre millenovecentoventiquattro, residente in Torino, Via Pasquale Paoli n. 10, coltivatore diretto, Codice Fiscale N. QRN PTR 24R31 B111H,
il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dal Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: "Cooperativa Agricola Piemonte Miele - s.r.l.", con sede in Cuneo, Corso Giolitti N. 21, iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Cuneo al n. 3141 registro società, PARTITA I.V.A. n. 00457640043, a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con seduta del 30 settembre 1985, come risulta dall'estratto della delibera originale, Prot. N. 18, del secondo libro "Verbali del Consiglio di Amministrazione", pagine 93 e 94, autenticato dal Notaio dr. Bollati Franco, da Borgo San Dalmazzo, in data 30 settembre 1985, repertorio N. 94014, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa datami dai comparenti, per farne parte integrante e sostanziale;
- MARTINELLI Gian Franco, nato a Novara il quindici febbraio millenovecentocinquantuno,

residente ad Piergio, Via Monte Giudeo , n. 73, coltivatore diretto, Codice Fiscale N. MRT GFR 51B15 F952T;

- DE PAOLI Bernardino, nato a Briona il venti novembre millenovecentoquarantasei, ivi residente. Via Nazionale N. 6, apicoltore Codice Fiscale N. PPL BNR 46F20 B183G;

- BIANCHIN Luigi, nato a Gravelona Toce il diciannove febbraio millenovecentotrentacinque, ivi residente, Via Realini n. 75, esercente, Codice Fiscale N. BNC LGU 35B19 E153K;

- CHIARELLO Francesco, nato a Oleggio Castello il diciotto marzo millenovecentocinquantatre, ivi residente, Via Masera n. 11, apicoltore Codice Fiscale N. CHR FNC 53C18 G020U;

- MAZZETTI Carlo Francesco, nato a Cozzano il tre marzo millenovecentoventitre, ivi residente, Via Dante N. 61, coltivatore diretto, Codice Fiscale N. MZZ CLF 23C03 E120A

- DAVI' Pierpaolo nato a Bussoleno (1) il ventisei maggio millenovecentocinquantotto, ivi (2) residente in via Martiri dei Lager n. 1, apicoltore, Codice Fiscale n. DVAPPL58E26L219N

Detti componenti, cittadini italiani le persone fisiche e di nazionalità italiana la società, della cui identità personale io Notaio sono certo, in virtù del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Tra i signori Mignone Francesco, Bussalino Angelo, Bider Sandra, Carpinteri Massimo, Giachino Severino, Nebiolo Demetrio, Girard Ersilio, Gilardi Carlo, Locca Carlo, Tazzolio Franco, Piletta Massaro Ettore, Martinelli Gian Franco, De Paoli Bernardino, Bianchin Luigi, Chiarello Francesco, Mazzetti Carlo Francesco, Davi' Pierpaolo e la società: "Cooperativa Agricola Piemonte Miele S.r.l.", è costituita, ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE 19 giugno 1978, n. 1360, della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della Legge Regionale n. 27 del 22 aprile 1980, un'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI DEL PIEMONTE" siglabile "APROMIELE PIEMONTE"

ARTICOLO 2 - L'associazione ha sede in Torino, Corso Francia n. 9, presso Unione regionale della Cooperazione

ARTICOLO 3 - L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2010 (trentuno dicembre duemiladieci), salvo proroga deliberata dall'assemblea, o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4 - L'Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo la tutela, la valorizzazione delle produzioni apistiche, la commercializzazione delle stesse in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. L'Associazione si propone di ovviare, attraverso la organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni apistiche e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

E quanto altro è meglio precisato all'articolo 4 (quattro) dell'infra allegando Statuto Sociale.

ARTICOLO 5 - L'Associazione si articola in sezioni Provinciali come risulta dal regolamento che trovasi inserito allo Statuto Sociale infra allegando.

ARTICOLO 6 - L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dai componenti.

ARTICOLO 7 - Gli organi dell'Associazione sono:

L'assemblea, il Consiglio Direttivo che dovrà essere composto da non meno di nove e da non più di trentacinque membri scelti tra gli associati, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Sindaci costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ed il Collegio dei Proviviri costituito da tre membri.

ARTICOLO 8 - In deroga alle norme statutarie, i componenti riunitisi in assemblea, procedono alla nomina del Consiglio Direttivo che durerà in carica tre (4) anni e che sarà rieleggibile.

Per il primo triennio (5) vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i signori

Quarone Pietro, Bider Sandra, Carpinteri Massimo, Davi' Pierpaolo, Chiarello Francesco, e Razzolio Franco, e Mazzetti Carlo Francesco.

tutti sopra generalizzati, ed i signori:

- OLIVERO Carlo, nato a Cuneo il 25 maggio 1956, Residente a Torino Piazza Madama Cristina n.7

- CAUDA Nicola, nato a Monta' d'Alba il 23 aprile 1930, ivi residente, Via Cavour n. 15,
- DIALE Giuseppe nato a Sant'Albano Stura il di 8 maggio 1948, residente a Fosssano, via Stafforda n. 8;
- GIRAUDO Simone, nato ad Entraque il 23 luglio 1924, ivi residente Via Roata n. 30

Il Consiglio Direttivo come sopra nominato, procede seduta stante alla nomina del Presidente in persona di Quadrone Pietro sopra generalizzato, che accetta.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri come risulta dall'articolo 23 (ventitre) dell'allegato Statuto Sociale, ed inoltre, in particolar modo si precisa che esso è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente riservati o attribuiti all'assemblea.

Al Presidente del Consiglio Direttivo signor Quadrone Pietro spetta la rappresentanza attiva e passiva della Associazione, con l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri per singoli atti o categorie di atti, al Comitato Esecutivo, se nominato, con tutti i poteri risultanti dall'articolo 25 (venticinque) dell'allegato Statuto Sociale.

ARTICOLO 9 - Sempre in deroga alle norme statutarie, i comparenti nominano il Collegio Sindacale che durerà in carica un anno.

Per il primo anno a comporre il Collegio Sindacale vengono nominati i Signori:

- DURANDO Carlo, nato a Torino il 24 Marzo 1957, ivi residente, via Vido' n. 59;
- BECCOTTO Lorenzo, nato a Chiusa Pesio il 31 gennaio 1952, residente a Cuneo, Corso Giolitti n. 21, presso Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
- PILETTA Ettore, sopra generalizzato;
- CORNO Sergio, nato a Genova il 12 Marzo 1927, residente ad Asti, Viale alla Vittoria 22;
- OLIVERO Giacomo, nato a Sommaria Bosco il 24 gennaio 1957, ivi residente Via Dante n. 1,

e di essi viene nominato Presidente il Signor: DURANDO Carlo

Sindaci effettivi i signori: BECCOTTO Lorenzo e PILETTA Massimo Ettore

E sindaci supplenti i signori CORNO Sergio e OLIVERO Giacomo.

I comparenti nominano altresì il Collegio dei Probiviri che durerà in carica un anno, nelle persone dei Signori:

- TAMINETTO Dr. Gianfranco, nato a Torino il 18 luglio 1941, ivi residente, corso Vittorio Emanuele II, n. 198, Presidente
- BALBO p.a. Antonio, nato a Leinì il 3 settembre 1949, ivi residente, Via Lombardore 54;
- BERTOLOTTO Geom. Valter, nato a Torino il 28 settembre 1953, residente in Val della Torre, Via Castello n. 9

ARTICOLO 10 - La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in lire 10.000 (diecimila)

ARTICOLO 11 - Il Presidente del Consiglio Direttivo signor Quarona Pietro viene autorizzato, dai comparenti, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo Statuto, come sopra allegato, quelle modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione qui costituita.

I comparenti delegano per le firme marginali del presente atto e dell'allegato Statuto i signori: Quadrone Pietro e Mazzetti Carlo Francesco.

I comparenti dichiarano di nominare Vice Presidenti i Signori Mazzetti Carlo Francesco e Razzolio Franco.

(1)Dele: "Bussoleno" e si sostituisce con "Torino";

(2) Dele: "ivi"; (3) Adole: "in Bussoleno";

(4) Dele "tre"; (5) "Dele" triennio" e si sostituisce con "anno"

Quest'atto contiene cinque postille apportate con quattro parole cancellate.